Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 11 marzo 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1966, n. **1341**.

Determinazione dei comandi e dei reparti territoriali della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente l'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 87, concernente l'ordinamento della Guardia di finanza;

Vista la legge 31 marzo 1966, n. 200, che ha modificato l'articolo 6 della predetta legge n. 189 del 1959;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1964, n. 1270, che stabilisce il numero dei comandi e reparti territoriali della Guardia di finanza;

Ritenuta la necessità di redistribuire, secondo criteri più funzionali, raggruppandoli in una nuova legione, alcuni fra i reparti, alla sede della Capitale, aventi prevalentemente compiti di vigilanza e di riscontro a carattere fisso;

Considerato che l'attuazione del provvedimento rientra nelle possibilità offerte dagli attuali organici del personale;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I comandi e reparti territoriali della Guardia di finanza sono così determinati:

n. 7 Zone;
n. 18 Legioni;
n. 6 Nuclei regionali di polizia tributaria.

Art. 2.

Il decreto presidenziale 6 luglio 1964, n. 1270, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1966

SARAGAT

PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 86. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1966, n. **1342**.

Erezione in ente morale dell'Associazione « Tra Noi », con sede in Roma.

N. 1342. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Associazione « Tra Noi », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1966, n. **1343**.

Autorizzazione ad accettare un legato disposto a favore del Ministero della difesa.

N. 1343. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione del legato disposto, con testamento pubblico 21 giugno 1955, n. 632 di rep. del notaio Clementi di Roma, dalla signora Teresa Casalis, vedova del generale Giulio Douhet, deceduta in Roma il 29 aprile 1960, a favore del Ministero della difesa (Aeronautica), consistente in un villino situato in Roma, via Marcantonio Colonna nn. 23-25, del valore di lire cinquantotto milioni, da destinare a sede di un centro di studi militari aeronautici e di altre attività tecnico-professionali, sotto il diretto controllo del Ministero stesso, ed a sede del Gruppo medaglie d'oro al valore aeronautico e valore militare, concesse al personale facente parte dell'Aeronautica militare.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1966, n. **1344**.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Perugia ad acquistare in comproprietà un immobile.

N. 1344. Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Perugia vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà dalla società per azioni « Consorzio Edilizio Fontivegge s.p.a. », con sede in Perugia, per il complessivo prezzo di lire 165.000.000 e destinarli ad uffici per la nuova sede, varie unità immobiliari, poste al piano secondo seminterrato, al piano terra, al primo piano, nonchè un cortile esteso mq. 270; il tutto facente parte del fabbricato di nuova costruzione, sito in Perugia alla via Mario Angeloni, da indicarsi con porzione dei mappali 390 - 388 - 235/A - 233 - 387/A del foglio 233.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 87. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1966, n. **1345**.

Autorizzazione all'Automobile Club di Siracusa ad acquistare un immobile.

N. 1345. Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Siracusa viene autorizzato ad acquistare in proprietà dal sig. Giuseppe Bastante, per il prezzo di L. 4.000.000, un vano terraneo, esteso mq. 112, sito in Siracusa, alla via Pietro Novelli, da adibire — al momento — a garage per le vetture dell'autoscuola e successivamente ad ufficio della propria delegazione nella città.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 95. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1967, n. **58**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1930, n. 1826, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 60. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di:

19) Storia del Risorgimento;
20) Filologia ispanica.

Art. 61. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di:

15) Storia del Risorgimento;
16) Filologia ispanica.

Art. 62. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di: « Storia del Risorgimento ».

Art. 64, relativo al corso di laurea in Pedagogia è modificato nel senso che è soppressa la propedeuticità dell'insegnamento di « Storia della filosofia » (biennale) nei confronti di « Filosofia » (biennale).

Art. 68. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Audiologia ».

Nello stesso elenco l'insegnamento complementare di « Scienza dell'alimentazione » muta denominazione in « Fisiologia della nutrizione ».

Nell'art. 79, relativo al corso di laurea in Fisica, il terzo comma è modificato nel senso che viene aggiunto l'indirizzo didattico.

Dopo il penultimo comma è inserito l'ordinamento per l'indirizzo didattico:

Corsi per l'indirizzo didattico

4-5 Complementi di fisica generale (biennale);
6-7 Preparazione di esperienze didattiche (biennale);
8-9 Due corsi scelti fra i seguenti complementari:

Storia della fisica;
Fisica superiore;
Fisica teorica;
Meccanica analitica;
Ottica;
Relatività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1967
Atti del Governo, registro n. 209, *foglio n.* 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1967, n. **59**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1030, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, n. 1129, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 2. — Agli insegnamenti complementari del triennio di studi di applicazione del corso di laurea in Architettura è aggiunto quello di « Tipologia strutturale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1967
Atti del Governo, registro n. 209, *foglio n.* 83. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1967, n. **60**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 45. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

Fisiologia della nutrizione;
Immunologia;
Virologia;
Gerontologia;
Patologia ostetrica e ginecologica;
Neuropsichiatria infantile;
Chirurgia pediatrica;
Chirurgia plastica.

Nello stesso elenco gli insegnamenti di: « Scienza dell'ortogenesi »; « Chirurgia d'urgenza »; « Clinica delle malattie tropicali e subtropicali » e « Storia della medicina » sono soppressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1967
Atti del Governo, registro n. 209, *foglio n.* 93. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1967, n. **61**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giovanni Bosco, nel comune di Vasto (Chieti).

N. 61. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Chieti e di Vasto in data 31 ottobre 1965, integrato con dichiarazione del 5 novembre 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giovanni Bosco, in rione Casette del comune di Vasto (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1967
Atti del Governo, registro n. 209, *foglio n.* 88. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1966.

Assegnazione di due componenti alla 6ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 29 marzo 1966, n. 8750, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1966, registro n. 8, foglio n. 158, con il quale si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 29 marzo 1966-28 marzo 1968, nonchè all'attribuzione delle competenze ed all'assegnazione dei singoli membri alle sei sezioni del suddetto Consesso;

Visto il proprio decreto 1° luglio 1966, n. 19146, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1966, registro n. 16, foglio n. 331, con il quale l'ispettore generale del Genio civile Giangrossi dott. ing. Luigi è assegnato alla 3ª sezione anzichè alla 2ª sezione del Consiglio superiore suddetto, ferma restando la sua assegnazione alla 1ª sezione;

Vista la lettera in data 11 ottobre 1966, n. 3071, con la quale il presidente di detto Consiglio superiore propone che gli ispettori generali del Genio civile Giangrossi dott. ing. Luigi e Giusti dott. ing. Marcello, vengano assegnati alla 6ª sezione del Consiglio superiore stesso, ferma restando, per entrambi, l'assegnazione alle sezioni 1ª e 3ª;

Ritenuto che occorre provvedere in merito;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto gli ispettori generali del Genio civile Giangrossi dott. ing. Luigi e Giusti dott. ing. Marcello vengono assegnati alla 6ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ferma restando per entrambi l'assegnazione alle sezioni 1ª e 3ª.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1966

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1967
Registro n. 3 *Lavori pubblici, foglio n.* 119

(2504)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1966.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Benevento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Benevento, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Campagna dott. Roberto, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Vitale dott. Ermanno, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Frattolillo geom. Francesco, rappresentante del Genio civile;

Orlando ins. Raffaele, rappresentante della Camera di commercio industria e agricoltura;

Villani per. agr. Carminantonio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Di Rubbo Filippo, Longobardi Antimo, Bruno Antonio, Cirillo Mario, Casciello Pasquale, Zucaro Nicola e Giannetti Guido, rappresentanti dei lavoratori;

Latino dott. Giovanni, Ievolella dott. Gaetano, Liguori Nazzareno e Cotroneo avv. Alfredo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Siciliano Vincenzo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 1250, art. 1, del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1966

p. *Il Ministro*: MARTONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1967
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 196

(2431)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1966.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Campobasso, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Tricarico dott. Giovanni, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Albino dott. Dario, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Maselli ing. Virgilio, rappresentante del Genio civile;

De Vita dott. Giuseppe, rappresentante della Camera di commercio industria e agricoltura;

Vena dott. Nicola, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Lavalle Giuseppe, Arteritano Domenico, Genovese Domenico, Piscitelli Mario, D'Angelo Nicola, Plescia Nicola e Mastropietro cav. Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Sammartino rag. Pasquale, Alì dott.ssa Ada, Saluppo Pasquale e Tomaro Franco Benito, rappresentanti dei datori di lavoro;

Verde avv. Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 1250, art. 1, del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1966

p. *Il Ministro*: MARTONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1967
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 195

(2429)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1966.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di L'Aquila, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Botta avv. Mario, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Antonucci dott. Mario, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Marchetti geom. cav. Pasquale, rappresentante del Genio civile;

Masci dott. Aldo, rappresentante della Camera di commercio industria e agricoltura;

Rainaldi per. agr. Beniamino, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Corti Serafino, Ranieri Elio, Vernacotola Alfredo, Jorio per. ind. Ivo, Jannella Silverio, Persichetti Ugo e Giancarli Lamberto, rappresentanti dai lavoratori;

de' Nardis cav. Angelo, Rainaldi geom. Federico, Gigliozzi cav. Armando e Del Beato geom. Luigi, rappresentanti dei datori di lavoro;

Morini Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 1250, art. 1, del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1966

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1967
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 197

(2428)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1966.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Pescara, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Brancacci dott. Ermete, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

Prosperini dott. Giuseppe, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

De Mattheis dott. Gino, rappresentante del Genio civile;

Basili dott. Alfredo, rappresentante della Camera di commercio industria e agricoltura;

Perna per. agr. Gino, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Albano Donato, Micozzi Leonardo, Messina Gaetano, Donzelli Ernani, Corneli Antonio, Teodori Umberto e Cammarano Carmine, rappresentanti dei lavoratori;

Papa dott. Walter, Peca Enrico, Girasante Vincenzo e Di Girolamo Antonio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Roberti Roberto, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 1250, art. 1, del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1966

p. *Il Ministro*: Martoni

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1967
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 194

(2427)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1966.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Roma, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Pistone dott. Aristide, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Ciavatta dott. Corrado, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Pisani Spartaco, geometra principale, rappresentante del Genio civile;

Velardi dott. Enrico, rappresentante della Camera di commercio industria e agricoltura;

De Magistris dott. Francesco, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Carra Giulio, Ciucci Benito, Pintossi Angelo, Bensi Carlo, Betti Luciano, Di Giacomo Paolo e Eleuteri Pietro, rappresentanti dei lavoratori;

Capriata Corrado, Fabiani rag. Giovanni, Lironcurti dott. Mario e De Cunto dott. Carlo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Liguori Alfonso, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 1250, art. 1, del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1966

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1967
Registro n. 1 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 192

(2424)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1966.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Reggio Emilia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Mistrali dott. Giuseppe, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Rinaldi Demos, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Di Fava ing. Eraclio, rappresentante del Genio civile;

Zannoni dott. Giovanni, rappresentante della Camera di commercio industria e agricoltura;

Bertani dott. Mario, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Rossi cav. Domenico, Lodesani Giovanni, Lentini Romano, Giaconi Quirido, Moscardini Ivan, Bigi Giuseppe e Di Donato Rocco, rappresentanti dei lavoratori;

Tagliaferri Raffaele, Righi dott. Vinicio, Cocconi rag. Corrado e Zancan Ferruccio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Riccò Savio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 1250, art. 1, del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1966

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1967
Registro n. 1 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 193

(2425)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1966.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Ravenna, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Galan dott. Piero, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Bascucci dott. Armando, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Gullà geom. Roberto, rappresentante del Genio civile;

Mazzotti Dino, rappresentante della Camera di commercio industria e agricoltura;

Maroni per. agr. Derno, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Macrillò Sergio, Monti Mario, Alberani Achille, Panieri Primo, Silandri Pietro, Verlicchi Giuseppe e Gnani Armando, rappresentanti dei lavoratori;

Bevilacqua geom. Lorenzo, Sansoni per. agr. Bruno, Pagnani geom. Mario e Papa rag. Ettore, rappresentanti dei datori di lavoro;

Gagliardi cav. Geremia, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 1250, art. 1, del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1966

p. *Il Ministro*: MARTONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1967
Registro n. 1 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 198

(2426)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1966.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Genova, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

De Sanctis dott. Giuseppe, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Della Valle dott. Enrico, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Salatino Raffaele, 1° assistente, rappresentante del Genio civile;

Faccin dott. Francesco, rappresentante della Camera di commercio industria e agricoltura;

Testuzza dott. Sergio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Caterino Cataldo, Debbia Giorgio, Decotto Mario, Rabolini Aristide, Quercioli Tullio, Tagli Luigi e Sanfelice Felice, rappresentanti dei lavoratori;

Bruno per. ind. Elio, Casaleggio dott. Giovanni, Secchiati dott. Tullio e Napolitano cav. Paolino, rappresentanti dei datori di lavoro.

Piccardo Giacomo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 1250, art. 1, del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1966

p. *Il Ministro*: MARTONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1967
Registro n. 1 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 320

(2423)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1967.

Radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico di preparati chinacei, prodotti sintetici e sali ed alcaloidi della china.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1090, che reca disposizioni di coordinamento e di integrazione delle norme per il servizio del chinino di Stato;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1946, 3 giugno 1946 e 27 giugno 1946, con i quali vengono stabiliti i prezzi, tuttora in vigore, di vendita al pubblico e di

cessione agli Enti ed Amministrazioni pubbliche, rispettivamente, dei seguenti prodotti sintetici: atebrina, italchina e chemiochina; certuna; plasmochina e gamefar;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1949, che determina i prezzi, tuttora in vigore, di vendita al pubblico e di cessione agli Enti ed Amministrazioni pubbliche dei seguenti preparati chinacei: solfato in sale, in pillole; solfato e pantochina in compresse semplici e zuccherate; bisolfato in sale, in compresse semplici; tannato; pantochina in sale in compresse semplici; idroclorato in sale; bicloridrato in sale; bicloridrato in fiale; idroclorato in etiluretano; solfopantochina in compresse semplici e zuccherate; preparato sussidiario n. 2 in compresse semplici e zuccherate; preparato sussidiario n. 3 in compresse semplici e zuccherate; preparato sussidiario n. 4 in compresse semplici e zuccherate; preparato sussidiario n. 5 in compresse semplici e zuccherate; preparato sussidiario n. 6 in compresse semplici e zuccherate; preparato « Baccelli » in compresse semplici;

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 215, che autorizza l'Amministrazione dei monopoli a vendere al commercio ed all'industria privata la corteccia di china; i sali e gli alcaloidi della china;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1954, che stabilisce i prezzi di vendita, tuttora in vigore, a seconda dei quantitativi, dei sottoindicati sali ed alcaloidi della china che l'Amministrazione dei monopoli è autorizzata a vendere al commercio ed all'industria privata ai sensi della citata legge 27 marzo 1952, n. 215: chinina base, chinina bisolfato; chinina idroclorato; chinina salicilato; chinina bicloridrato; chinina valerianato; chinina bromidrato; chinina jodobismutato; chinina formiato; chinina etilcarbonato; chinina lattato; chinidina solfato e bromidrato; cinconina base e cloridrato; pantochina;

Visti i decreti ministeriali 23 dicembre 1954, 2 settembre 1955 e 27 giugno 1956, che stabiliscono i prezzi di vendita, tuttora in vigore, a seconda dei quantitativi, rispettivamente, dei seguenti sali ed alcaloidi della china che l'Amministrazione dei monopoli è autorizzata a vendere al commercio ed all'industria privata ai sensi della legge 27 marzo 1952, n. 215: canfosulfonato di chinidina, cloridrato di chinidina e cinconidina; chinina solfato;

Ritenuta la necessità di radiare dalla tariffa dei prezzi di vendita tutti i prodotti succitati che non vengono più prodotti dall'Amministrazione dei monopoli e dei quali, peraltro, non esistono più scorte;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana sono radiati dalla tariffa dei prezzi di vendita i sottoindicati prodotti sintetici, preparati chinacei e sali ed alcaloidi della china:

Prodotti sintetici:

Atebrina; italchina; chemiochina; certuna; plasmochina; gamefar.

Preparati chinacei:

Solfato in sale, in pillole; solfato e pantochina in compresse semplici e zuccherate; bisolfato in sale in compresse semplici; tannato; pantochina in sale in compresse semplici; idroclorato in sale; bicloridrato in sale; bicloridrato in fiale; idroclorato in etiluretano; solfopantochina in compresse semplici e zuccherate; preparato sussidiario n. 2 in compresse semplici e zuccherate; preparato sussidiario n. 3 in compresse semplici e zuccherate; preparato sussidiario n. 4 in compresse semplici e zuccherate; preparato sussidiario n. 5 in compresse semplici e zuccherate; preparato sussidiario n. 6 in compresse semplici e zuccherate; preparato « Baccelli » in compresse semplici.

Sali ed alcaloidi della china:

Chinina base; chinina bisolfato; chinina idroclorato; chinina salicilato; chinina bicloridrato; chinina valerianato; chinina bromidrato; chinina jodobismutato; chinina formiato; chinina etilcarbonato; chinina lattato; chinidina solfato e bromidrato; cinconina base e cloridrato; pantochina; canfosulfonato di chinina; cloridrato di chinidina e cinconidina; chinina solfato.

Roma, addì 23 gennaio 1967

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1967
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 273

(2443)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della strada del Terraglio, sita nel territorio dei comuni di Treviso, Preganziol, Casier e Mogliano Veneto.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Treviso per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 12 maggio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della strada del Terraglio sita nei comuni di Treviso, Preganziol, Casier, Mogliano Veneto;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo dei comuni di Treviso, Preganziol, Casier, Mogliano Veneto;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Mogliano Veneto;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore, detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè forma un quadro naturale che costituisce un esempio unico in Italia non solo per la sua ultra secolare alberatura di platani, ma, soprattutto,

per il paesaggio che la circonda, contraddistinto da ville venete di grande valore artistico e da parchi di incommensurabile bellezza, intersecati da zone verdi, a prato o frutteto, pur esse degne del massimo rispetto;

Decreta:

La zona della strada del Terraglio, sita nel territorio dei comuni di Treviso, Preganziol, Casier, Mogliano Veneto, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è suddivisa in sette tratti, ciascuno con i perimetri così contrassegnati:

1° *tratto* (colore verde chiaro), dal cavalcavia ferroviario di Treviso allo scolo Dosson in comune di Preganziol - comuni di Treviso, Casier e Preganziol:

lato ovest - 200 metri dall'asse stradale fino al confine del comune di Treviso;

50 metri dall'asse stradale, per una lunghezza di metri 200, dal confine del comune di Treviso all'altezza della strada privata Vivai della Marca in territorio del comune di Preganziol;

100 metri dall'asse stradale della strada Vivai della Marca allo scolo Dosson;

lato est - 200 metri dall'asse stradale fino al confine del comune di Treviso;

100 metri dall'asse stradale dal confine del comune di Treviso allo scolo Dosson in territorio dei comuni di Casier e Preganziol.

2° *tratto* (colore rosa), dallo scolo Dosson a via Baratta Nuova e via del Collegio - comuni di Casier e Preganziol:

lato ovest - 200 metri dall'asse stradale da scolo Dosson a via Baratta Nuova (comune di Preganziol);

lato est - 200 metri dall'asse stradale dello scolo Dosson a via del Collegio in comune di Preganziol, con limite al confine comunale del comune di Casier nel tratto scolo Bigonzo limite nord del parco di Villa Taverna.

3° *tratto* (colore celeste), dalla via Baratta Nuova e del Collegio a via Dante Alighieri ed al prolungamento ad est dell'asse della stessa - comune di Preganziol:

lato ovest - 100 metri dall'asse stradale da via Baratta Nuova a via Dante Alighieri;

lato est - 150 metri dall'asse stradale da via del Collegio al prolungamento dell'asse della prospiciente via Dante Alighieri.

4° *tratto* (colore rosso), da via Dante Alighieri e suo prolungamento a est alle vie Toniolo e Manzoni - comune di Preganziol, centro:

lato ovest - 50 metri dall'asse stradale da via Dante Alighieri a via Toniolo;

lato est - 50 metri dall'asse stradale dal prolungamento dell'asse di via Dante Alighieri a via Manzoni.

5° *tratto* (colore giallo), dalle vie Toniolo e Manzoni in comune di Preganziol alle vie Tavoni e Damiano Chiesa in comune di Mogliano Veneto:

lato ovest - 100 metri dall'asse stradale da via Toniolo al prolungamento dell'asse stradale da via Schiavonia Nuova in comune di Preganziol;

200 metri dall'asse stradale dal prolungamento di via Schiavonia Nuova a via Damiano Chiesa in comune di Mogliano con limite alla ferrovia;

lato est - 100 metri dall'asse stradale da via Manzoni a via Schiavonia Nuova in comune di Preganziol;

200 metri dall'asse stradale da via Schiavonia Nuova al fiume Zero in comune di Mogliano;

100 metri dall'asse stradale dal fiume Zero a via Tavoni in comune di Mogliano.

6° *tratto* (colore rosso), dalle vie Tavoni e Damiano Chiesa allo scolo Pianton e via Ronzinella - comune di Mogliano Veneto, centro:

lato ovest - 50 metri dall'asse stradale da via Damiano Chiesa allo scolo Pianton;

lato est - 50 metri dall'asse stradale da via Tavoni a via Ronzinella.

7° *tratto* (verde scuro), dallo scolo Pianton e via Ronzinella al fiume Dese, confine con Venezia - comune di Mogliano Veneto:

lato ovest - 200 metri dall'asse stradale (con inizio dal fiume Dese) degradanti al limite della ferrovia, fino allo scolo Pianton;

lato est - 200 metri dall'asse stradale da via Ronzinella al fiume Dese.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che i comuni di Treviso, Preganziol, Casier e Mogliano Veneto provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge predetta.

La Soprintendenza ai monumenti comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa agli albi comunali.

Roma, addì 24 gennaio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Treviso

Verbale n. 49 della seduta del giorno 12 maggio 1965 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) Approvazione nuova proposta di vincolo strada Terraglio - Zone in provincia di Treviso - Casier, Preganziol e Mogliano Veneto.

La seduta ha inizio alle ore 9,30 presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Treviso.

Il presidente, constatata la totalità delle presenze, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

Il presidente mette infine ai voti la seguente proposta di vincolo:

La Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e del paesaggio di Treviso:

Esaminata la richiesta della Soprintendenza ai monumenti di Venezia, in merito al riesame del vincolo della strada del Terraglio dal cavalcavia ferroviario di Treviso, al confine con la provincia di Venezia, vincolo già proposto in data 11 luglio 1956 e convalidato dal decreto ministeriale 21 gennaio 1959, poi revocato, su ricorso del comune di Mogliano Veneto, per

difetto di composizione della Commissione e precisamente per la mancata presenza del soprintendente ai monumenti di Venezia;

Considerato che detta strada costituisce un esempio unico in Italia, ma solo per la sua ultra secolare alberatura di platani, ma, sopratutto, per il paesaggio che la circonda, contraddistinto da ville venete, di grande valore artistico e da parchi di incommensurabile bellezza, intersecati da zone verdi, a prato e frutteto, pur esse degne del massimo rispetto;

Ritenuto opportuno di delimitare le zone soggette a vincolo, anzichè con un'unica misura — 100 metri — come nella precedente proposta, con misure differenziate, in relazione alle esigenze di sviluppo di centri urbani e della maggiore o minore importanza delle zone da vincolare;

Ai sensi dell'art. 1, comma terzo, della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Propone

il vincolo di tutela sulla zona della strada « Terraglio e dal cavalcavia ferroviario di Treviso al confine con la provinciale di Venezia, fiume Dese, suddividendo la stessa in sette tratti, ciascuno con i perimetri così contrassegnati nell'allegata planimetria:

1° tratto (colore verde chiaro), dal cavalcavia ferroviario di Treviso allo scolo Dosson in comune di Preganziol - comuni di Treviso, Casier e Preganziol:

lato ovest - 200 metri dall'asse stradale fino al confine del comune di Treviso;

50 metri dall'asse stradale, per una lunghezza di metri 200, dal confine del comune di Treviso all'altezza della strada privata Vivai della Marca in territorio del comune di Preganziol;

100 metri dall'asse stradale della strada Vivai della Marca allo scolo Dosson;

lato est - 200 metri dall'asse stradale fino al confine del comune di Treviso;

100 metri dall'asse stradale del confine del comune di Treviso allo scolo Dosson in territorio dei comuni di Casier e Preganziol.

2° tratto (colore rosa), dallo scolo Dosson a via Baratta Nuova e via del Collegio - comuni di Casier e Preganziol:

lato ovest - 200 metri dall'asse stradale da scolo Dosson a via Baratta Nuova (comune di Preganziol);

lato est - 200 metri dall'asse stradale dello scolo Dosson e via del Collegio in comune di Preganziol, con limite al confine comunale del comune di Casier nel tratto, scolo Bigonzo limite nord del parco di Villa Taverna.

3° tratto (colore celeste), dalla via Baratta Nuova e del Collegio a via Dante Alighieri ed al prolungamento ad est dell'asse della stessa - comune di Preganziol:

lato ovest - 100 metri dall'asse stradale da via Baratta Nuova a via Dante Alighieri;

lato est - 150 metri dall'asse stradale da via del Collegio al prolungamento dell'asse della prospiciente via Dante Alighieri.

4° tratto (colore rosso), da via Dante Alighieri e suo prolungamento a est alle vie Toniolo e Manzoni - comune di Preganziol - centro:

lato ovest - 50 metri dall'asse stradale da via Dante Alighieri a via Toniolo;

lato est - 50 metri dall'asse stradale dal prolungamento dell'asse di via Dante Alighieri a via Manzoni.

5° tratto (colore giallo), dalle vie Toniolo e Manzoni in comune di Preganziol alle vie Tavoni e Damiano Chiesa in comune di Mogliano Veneto:

lato ovest - 100 metri dall'asse stradale da via Toniolo al prolungamento dell'asse stradale di via Schiavonia Nuova in comune di Preganziol;

200 metri dall'asse stradale dal prolungamento di via Schiavonia Nuova a via Damiano Chiesa in comune di Mogliano con limite alla ferrovia;

lato est - 100 metri dall'asse stradale da via Manzoni a via Schiavonia Nuova in comune di Preganziol;

200 metri dall'asse stradale da via Schiavonia Nuova al fiume Zero in comune di Mogliano;

100 metri dall'asse stradale dal fiume Zero a via Tavoni in comune di Mogliano.

6° tratto (colore rosso), dalle vie Tavoni e Damiano Chiesa allo scolo Pianton e via Ronzinella comune di Mogliano Veneto - centro:

lato ovest - 50 metri dall'asse stradale da via Damiano Chiesa allo scolo Pianton;

lato est - 50 metri dall'asse stradale da via Tavoni a via Ronzinella.

7° tratto (verde scuro), dallo scolo Pianton e via Ronzinella al fiume Dese, confine con Venezia - comune di Mogliano Veneto:

lato ovest - 200 metri dall'asse stradale con limite alla ferrovia dallo scolo Pianton al fiume Dese;

lato est - 200 metri dall'asse stradale da via Ronzinella al fiume Dese.

Tutti i membri permanenti della Commissione ed i vice sindaci di Treviso e Casier si dichiarano favorevoli.

Si dichiarano invece contrari il sindaco di Preganziol e quello di Mogliano in base alle dichiarazioni sopra riportate dal suo delegato ing. Ciro Perusini.

La proposta di vincolo risulta pertanto approvata con otto voti su dieci.

Esaurito così l'ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 12,30.

Il segretario: PADOVAN *Il presidente*: CACCIANIGA

(2415)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1967.

Nomina del Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1967.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la modificazione apportata all'art. 9 del regio decreto-legge citato con la legge di conversione 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il regio decreto 26 agosto 1927, n. 1699, che modifica lo statuto dell'Associazione suddetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito in legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione citata;

Viste le designazioni effettuate dai Ministeri competenti e dalle Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1967, è così composto:

Onofri dott. Rino, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Allegra dott. Mario, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Fadda dott. Francesco, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Carlizzi dott. Tommaso, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Scifoni dott. Filippo, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Fortini dott. Domenico, sindaco supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sabadin dott. Natalino, sindaco supplente, in rappresentanza dell'Associazione sindacale fra le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1967

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(2414)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1967.

Nomina di un componente del Consiglio direttivo della Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, n. 805, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.);

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1963, con il quale l'ing. Antonio Carena è stato nominato membro del Consiglio direttivo dell'U.N.I.R.E., quale vice presidente dell'Ente Nazionale Corse al Trotto (E.N.C.A.T.);

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1966, con il quale l'ing. Antonio Carena, già componente del Consiglio predetto quale vice presidente dell'E.N.C.A.T., vi e stato confermato nella qualità di presidente dell'Ente medesimo;

Vista la lettera n. 117936, del 14 gennaio 1967, con la quale l'U.N.I.R.E. comunica che il dott. Alfredo Jegher è stato eletto vice presidente dell'Ente Nazionale Corse al Trotto;

Decreta:

Il dott. Alfredo Jegher, vice presidente dell'Ente Nazionale Corse al Trotto (E.N.C.A.T.) è chiamato a far parte del Consiglio direttivo dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1967

Il Ministro: RESTIVO

(2520)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1967.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Urania », con sede in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria effettuata in data 24 novembre 1966 alla Società cooperativa « Urania », con sede in Napoli, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Urania », con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Pietro Rosanova in data 14 maggio 1955, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Vincenzo Russo ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1967

Il Ministro: BOSCO

(2357)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella Settimana della calzatura italiana - XXI Presentazione nazionale « Moda della calzatura », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella Settimana della calzatura italiana - XXI Presentazione nazionale « Moda della calzatura » che avrà luogo a Bologna dall'11 al 15 marzo 1967, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 10 marzo 1967

p. *Il Ministro*: MEZZA

(2810)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1966, numero 20208/7010, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lasorsa Savino nato in Corato il 26 febbraio 1904, della zona demaniale facente parte del tratturello Canosa-Ruvo in Corato estesa mq. 685 riportata in catasto alle particelle numeri 21-*s* e 185-*f* del foglio di mappa n. 76 e 78 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 385.

(2360)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Porto Sant'Elpidio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1967, il comune di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.432.124, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2562)

Autorizzazione al comune di Grosseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1967, il comune di Grosseto, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 501.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2565)

Autorizzazione al comune di Piacenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di Piacenza, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 260.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2566)

Autorizzazione al comune di Comiziano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di Comiziano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.828.480 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2567)

Autorizzazione al comune di Cimitile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di Cimitile (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.885.115 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2568)

Autorizzazione al comune di Cicciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di Cicciano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.056.615 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2569)

Autorizzazione al comune di Casamarciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di Casamarciano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.406.960 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2570)

Autorizzazione al comune di Cardito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di Cardito (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.739.575 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2571)

Autorizzazione al comune di Amalfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di Amalfi (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.024.380 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2572)

Autorizzazione al comune di Quarto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di Quarto (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.851.135 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2573)

Autorizzazione al comune di Striano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di Striano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.416.830 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2574)

Autorizzazione al comune di Serrara Fontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di Serrara Fontana (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.966.990 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2575)

Autorizzazione al comune di Scisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di Scisciano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.199.840 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2576)

Autorizzazione al comune di Sant'Antonio Abate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1967, il comune di Sant'Antonio Abate (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.770.225 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2577)

Autorizzazione al comune di Aulla ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1967, il comune di Aulla (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 14.290.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2563)

Autorizzazione al comune di Fivizzano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1967, il comune di Fivizzano (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 27.808.369 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stessso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2564)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 49

Corso dei cambi del 10 marzo 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,81	624,65	624,66	624,67	624,65	624,75	624,67	624,67	624,82	624,69
$ Can.	576,88	577,35	577 —	577,25	577,35	576,75	577,30	577,25	577,25	577,40
Fr. Sv.	144,59	144,17	144,23	144,17	144,15	144,17	144,20	144,17	144,23	144,18
Kr. D.	90,34	90,36	90,37	90,345	90,25	90,34	90,37	90,345	90,37	90,37
Kr. N.	87,35	87,35	87,37	87,35	87,40	87,35	87,35	87,35	87,35	87,35
Kr. Sv.	120,95	120,94	120,9450	120,94	120,95	120,96	120,925	120,94	120,95	120,95
Fol.	173,06	172,92	172,9750	172,92	172,95	173,08	172,925	172,92	173,04	172,95
Fr. B.	12,57	12,57	12,5775	12,5710	12,57	12,57	12,571	12,5710	12,57	12,57
Franco francese	126,31	126,26	126,25	126,29	126,25	126,29	126,28	126,29	126,27	126,24
Lst.	1746,22	1746,15	1746,10	1746,30	1746,25	1746,30	1746,15	1746,30	1746,17	1746,30
Dm. occ.	157,27	157,23	157,27	157,24	157,25	157,27	157,225	157,24	157,27	157,25
Scell. Austr.	24,18	24,17	24,1750	24,1750	24,20	24,18	24,176	24,1750	24,18	24,10
Escudo Port.	21,78	21,78	21,78	21,79	21,75	21,79	21,7775	21,79	21,79	21,79
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,42	10,42125	10,43	10,42	10,416	10,42125	10,42	10,42

Media dei titoli del 10 marzo 1967

Titolo	
Rendita 5 % 1935	106,25
Redimibile 3,50 % 1934	100,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,25
Id. 5 % (Città di Trieste)	97 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,10
Certificato di credito del Tesoro 5 % 1967	98,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,30
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,20
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 marzo 1967

Valuta	
1 Dollaro USA	624,67
1 Dollaro canadese	577,275
1 Franco svizzero	144,185
1 Corona danese	90,357
1 Corona norvegese	87,35
1 Corona svedese	120,932
1 Fiorino olandese	172,922
1 Franco belga	12,571
1 Franco francese	126,285
1 Lira sterlina	1746,225
1 Marco germanico	157,232
1 Scellino austriaco	24,175
1 Escudo Port.	21,784
1 Peseta Sp.	10,419

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esame a quarantaquattro posti di preside negli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media;

Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, recante norme sullo stato dei presidi negli istituti medi;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, recante norme sulla nomina dei capi d'istituto;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, recante norme sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria;

Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303, recante norme sul servizio prestato nei ruoli speciali transitori del personale insegnante;

Vista la legge 25 maggio 1962, n. 545;

Vista la legge 14 novembre 1962, n. 1615;

Visto l'art. 18 dei decreti del Presidente della Repubblica istitutivi degli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esame a quarantaquattro posti di preside negli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso di cui sopra:

a) i professori ordinari di materie tecniche negli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato, negli istituti tecnici industriali i quali abbiano almeno 7 anni di servizio di ruolo ordinario, effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati, ed inoltre siano in possesso di una delle seguenti lauree:

ingegneria, chimica, chimica e farmacia, chimica industriale, chimica tecnica, fisica, matematica e fisica, architettura, ingegneria chimica;

b) i presidi di ruolo delle scuole tecniche industriali e i presidi di scuola media già appartenenti al soppresso ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale i quali abbiano almeno un quadriennio di anzianità come presidi, abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per una cattedra di materie tecniche negli istituti tecnici industriali e siano in possesso di una delle lauree indicate alla lettera *a*);

c) i presidi di ruolo delle scuole tecniche industriali che, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 29 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, dimostrino di essere stati in possesso, alla data di entrata in vigore del citato decreto, del requisito di promuovibilità previsto dall'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680.

Al concorso non è ammesso il personale appartenente al ruolo dei presidi di 1ª categoria. Il requisito di professore o di preside di 2ª categoria deve essere posseduto sia alla data di scadenza del temirne per la presentazione delle domande che alla data di nomina.

Art. 3.

Sono valutati ai fini del concorso di cui al presente decreto, i seguenti titoli:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole statali;

b) titoli di studio e di cultura;

c) attività professionale.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra o alla lotta per la liberazione. L'esame consisterà in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

Art. 4.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo le modalità stabilite nel successivo art. 5, deve pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione professionale - Divisione 2ª, entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di presentazione della domanda e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso. I candidati ammessi al concorso e chiamati a sostenere la prova di esame (colloquio) dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora, che saranno stabiliti, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Decade dal diritto di sostenere la prova di esame-colloquio, il candidato che non si presenti nel giorno e nell'ora a lui assegnati, salvo che non sia stato impedito da gravi motivi, che dovranno essere subito comunicati, ed opportunamente comprovati; in tal caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

Art. 5.

Nella domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 400, gli aspiranti dovranno indicare:

a) nome e cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della nomina nel ruolo ordinario nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli, o per soli titoli o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da scuola pareggiata statizzata o per assunzione senza concorso);

f) data di promozione ad ordinario;

g) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per tutta la durata del concorso.

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati:

1) diploma di laurea, in originale o in copia autentica;

2) certificato del voto di laurea, quando questi non risulti dal diploma;

3) copia dello stato di servizio civile rilasciato dal competente provveditore agli studi, in carta legale, aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

4) certificato rilasciato dai competenti capi d'istituto attestante il possesso dei requisiti di servizio necessari per l'ammissione al concorso, nonchè le qualifiche attribuite;

5) certificato di idoneità in concorso a cattedre rilasciato dal competente Ufficio concorsi scuole medie del Ministero (limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, lettera *b*), del presente decreto);

6) un breve curriculum del servizio scolastico, prestato dalla data di assunzione in ruolo degli studi fatti e della carriera percorsa nonchè dell'attività didattica e culturale svolta;

7) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse;

8) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni, che debbono essere presentate in unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

9) un elenco, in duplice copia, dei titoli (di studio, di servizio e culturali) e di ogni altro documento presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli di servizio, di studio e di cultura, debbono essere adeguatamente documentati.

La restituzione dei titoli e dei documenti presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso, a meno che gli

interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione al concorso o, qualora abbiano sostenuto la prova e non risultino inclusi nelle graduatorie di merito, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito del concorso.

Art. 6.

I vincitori che rinunzieranno alla nomina o che non raggiungeranno la sede entro il termine loro assegnato saranno dichiarati decaduti da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 gennaio 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1967
Registro n. 14 Pubblica istruzione, foglio n. 345

(2446)

Concorso per titoli ed esame a sei posti di preside negli Istituti professionali per l'agricoltura

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media;

Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, recante norme sullo stato dei presidi negli istituti medi;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, recante norme sulla nomina dei capi d'istituto;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, recante norme sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale direttivo degli istituti d'istruzione secondaria;

Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303, recante norme sul servizio prestato nei ruoli speciali transitori del personale insegnante;

Vista la legge 25 maggio 1962, n. 545;

Vista la legge 14 novembre 1962, n. 1615;

Visto l'art. 18 dei decreti del Presidente della Repubblica istitutivi degli Istituti professionali per l'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esame a sei posti di preside negli Istituti professionali per l'agricoltura.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso di cui sopra:

a) i professori ordinari di materie tecniche negli istituti professionali per l'agricoltura e negli istituti tecnici agrari i quali abbiano almeno 7 anni di servizio di ruolo ordinario, effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati, ed inoltre siano in possesso di una delle seguenti lauree: scienze agrarie, scienze forestali, zooiatria, medicina veterinaria, chimica e farmacia, chimica industriale, chimica tecnica, ingegneria, scienze naturali, scienze naturali e fisiche, geografia, scienze biologiche, scienze geologiche, ingegneria chimica;

b) i presidi di ruolo delle scuole tecniche agrarie e i presidi di scuola media già appartenenti al soppresso ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo agrario i quali abbiano almeno un quadriennio di anzianità come presidi, abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per una cattedra di materie tecniche negli istituti tecnici agrari e siano in possesso di una delle lauree indicate alla lettera *a*);

c) i presidi di ruolo delle scuole tecniche agrarie, che ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 29 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, dimostrino di essere stati in possesso, alla data di entrata in vigore del citato decreto, del requisito di promovibilità previsto dall'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680.

Al concorso non è ammesso il personale appartenente al ruolo dei presidi di 1ª categoria. Il requisito di professore o di preside di 2ª categoria deve essere posseduto sia alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande che alla data di nomina.

Art. 3.

Sono valutati ai fini del concorso di cui al presente decreto, i seguenti titoli:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole statali;

b) titoli di studio e di cultura;

c) attività professionale.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra o alla lotta per la liberazione. L'esame consisterà in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

Art. 4.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo le modalità stabilite nel successivo art. 5, deve pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione professionale - Divisione 2ª, entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di presentazione della domanda e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso. I candidati ammessi al concorso e chiamati a sostenere la prova di esame (colloquio) dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Decade dal diritto di sostenere la prova di esame-colloquio il candidato che non si presenti nel giorno e nell'ora a lui assegnati, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi, che dovranno essere subito comunicati ed opportunamente comprovati, in tal caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

Art. 5.

Nella domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 400, gli aspiranti dovranno indicare:

a) nome e cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della nomina nel ruolo ordinario nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli, o per soli titoli o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da scuola pareggiata statizzata o per assunzione senza concorso;

f) data di promozione ad ordinario;

g) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per tutta la durata del concorso.

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati:

1) diploma di laurea, in originale o in copia autentica;

2) certificato di voto di laurea, quando questo non risulti dal diploma;

3) copia dello stato di servizio civile rilasciato dal competente provveditore agli studi, in carta legale, aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

4) certificato rilasciato dai competenti capi d'istituto attestanti il possesso dei requisiti di servizio necessari per l'ammissione al concorso, nonchè le qualifiche attribuite;

5) certificato di idoneità in concorso a cattedre rilasciato dal competente Ufficio concorsi scuole medie del Ministero limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, lettera *b*), del presente decreto;

6) un breve curriculum del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa nonchè dell'attività didattica e culturale svolta;

7) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse;

8) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni, che debbono essere presentate in unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

9) un elenco, in duplice copia, dei titoli (di studio, di servizio e culturali) e di ogni altro documento presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli di servizio, di studio e cultura, debbono essere adeguatamente documentati.

La restituzione dei titoli e dei documenti presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinuncia alla partecipazione al concorso o, qualora abbiano sostenuto la prova e non risultino inclusi nelle graduatorie di merito, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito del concorso.

Art. 6.

I vincitori che rinunzieranno alla nomina o, che non raggiungeranno la sede entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 gennaio 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1967
Registro n. 14 *Pubblica istruzione, foglio n.* 344

(2447)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso pubblico per esami a due posti di attuario di 2ª classe in prova (categoria direttiva - ruolo attuari)

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a due posti di attuario di 2ª classe in prova nel ruolo «Attuari» categoria direttiva.

I vincitori saranno destinati a prestare servizio presso la Direzione generale dell'Ente in Roma.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in scienze statistiche attuariali, diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione nonchè iscrizione all'albo professionale;

b) età non superiore ai 32 anni, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 3;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

e) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *b*), è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati o assimilati;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle categorie cui siano applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se, successivamente, siano intervenuti amnistia o indulto ovvero commutazione di pena, nonchè coloro cui il beneficio stesso non sia applicabile ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti vericatisi nell'ottobre del 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno;

i) per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito di provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel paese nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del Protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959;

l) per i connazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovato lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'Amministrazione internazionale; per i connazionali residenti in Algeria o in altri Paesi del Continente africano costretti a rimpatriare in conseguenza delle situazioni generali di carattere eccezionale determinatesi in detti Paesi;

3) ad anni trantanove:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare ovvero promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) ad anni quaranta:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale;

5) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

L'applicazione dei benefici di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) non può, anche in caso di cumulo dei benefici stessi, consentire l'elevazione del limite massimo oltre il quarantesimo anno di età;

6) ad anni cinquantacinque, rimanendo però assorbita ogni altra eventuale elevazione:

a) per i mutilati e invalidi in dipendenza dei fatti d'armi per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in didendenza della guarra 1940-1943 ovvero della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex Colonie italiane limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e al 31 marzo 1950 per la Somalia, ovvero in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per gli invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, per i mutilati e invalidi in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, di cui

alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

c) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

d) per i mutilati e invalidi del lavoro, per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Non possono fruire dell'elevazione di cui al presente punto n. 6):

a) gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui alla tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª;

b) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

c) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Gli impiegati di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Ente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, possono partecipare al concorso stesso qualunque sia la loro età.

Art. 4.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 6.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con determinazione motivata del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato *B*) dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'ENPAS - Servizio personale amministrativo - Ufficio 32°, via S. Croce in Gerusalemme n. 55, Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, s'intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi ragione, perverranno dopo il termine sopra indicato anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, agli uffici periferici dell'Ente, a servizi diversi da quello del personale amministrativo ovvero ad altri Enti o pubbliche Amministrazioni.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede unicamente il timbro a data apposto dal reparto protocollo della Direzione generale dell'Ente.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le condanne penali eventualmente riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento od assoluzione con formula piena (cioè perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto);

6) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio della professione nonchè la data di iscrizione all'albo professionale;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

9) se si trovino in servizio di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dell'ENPAS.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il domicilio nonchè il recapito al quale si chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso.

La firma che gli aspiranti apporrano in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dell'ENPAS è sufficiente il visto del direttore dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 6.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dell'ENPAS (Servizio personale amministrativo - Ufficio 32°) entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione i documenti attestanti il possesso di detti titoli.

Art. 7.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori (quest'ultima *sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego*) e quella degli idonei saranno approvate dal Consiglio di amministrazione dell'ENPAS.

I concorrenti dichiarati vincitori sotto la condizione predetta saranno invitati a presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero potrà presentare un certificato *della competente autorità consolare.*

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art 6;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura presso il Tribunale. Tale documento non può essere sostituito dal certificato penale;

5) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed *incondizionato nell'impiego al quale concorre.*

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi dovrà contenere un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

6) diploma originale di laurea in scienze statistiche attuariali.

In luogo del diploma è data facoltà di produrre, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ago-

sto 1957, n. 678, copia autentica rilasciata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da notaio, cancelliere, o segretario comunale. La copia autentica dovrà essere prodotta nella prescritta carta bollata;

7) diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

8) certificato rilasciato dal competente ordine professionale comprovante che la iscrizione all'albo ha avuto luogo prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è continuata ininterrottamente fino alla data del rilascio del certificato;

9) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito - Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente, se assegnati in forza alle Capitanerie di porto (Marina).

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri) ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'ENPAS si limiteranno a produrre, sempreché non la abbiano già fatto, i documenti di cui ai numeri 6), 7) e 8) del presente articolo.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'ENPAS dovrano produrre, invece, i documenti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4) e, ove non lo abbiano già fatto, l'estratto dell'atto di nascita, la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, il diploma di laurea, il diploma di abilitazione all'esercizio della professione e il certificato d'iscrizione all'albo professionale.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, potranno presentare soltanto i seguenti documenti:

a) diploma di laurea, diploma di abilitazione e certificato di iscrizione all'Ordine di cui ai numeri 6), 7) e 8) del presente articolo; *b*) estratto dell'atto di nascita; *c*) certificato generale del casellario giudiziale; *d*) un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il certificato di cittadinanza italiana, il certificato di godimento dei diritti politici, il certificato medico, quello generale del casellario giudiziale lo stato di famiglia debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 8.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del precedente art. 7 e lo stato di famiglia, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492).

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre pubbliche Amministrazioni; tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già prodotti ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti, a condizione che siano riconosciuti validi dall'Amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui ai precedenti articoli 6 e 7 rispetto ai termini in essi prescritti, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, comporta, nel caso dell'art. 6 l'inapplicabilità dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli ivi previsti e, in quello dell'art. 7, la esclusione dalle graduatorie previste dal primo comma di esso art. 7, anche se, in entrambi i casi, i documenti siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini sopracitati.

Della documentazione eventualmente già presentata dovrà essere fatto cenno nella risposta.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con delibera presidenziale.

Per lo svolgimento delle prove, da effettuarsi nell'ordine che sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice, si osserveranno le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione.

Art. 10.

Gli esami avranno luogo a Roma e consisteranno in tre prove scritte ed una orale vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente bando (allegato *A*).

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai concorrenti che conseguiranno l'ammissione sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova orale.

Detta prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione delle votazioni da ciascuno riportate. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'Amministrazione. La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti ottenuti nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori tenendo conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni in vigore per determinate categorie.

A parità di merito sarano applicate le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale dell'Ente; tale pubblicazione avrà valore di legale partecipazione a tutti gli effetti.

Art. 12.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri: *a*) fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo, con la firma autenticata

dal sindaco o da un notaio; *b*) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dall'Amministrazione dello Stato o dall'ENPAS; *c*) tessera postale; *d*) porto d'armi; *e*) patente automobilistica; *f*) passaporto; *g*) carta d'identità.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali dovuti a variazioni di recapito non tempestivamente comunicate.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi con la qualifica di attuario di 2ª classe.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibererà la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova potrà essere prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con diritto, da parte degli interessati, ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 14.

Per il periodo di assenza dal servizio per sostenere le prove, i concorrenti dipendenti dell'Ente saranno considerati in congedo straordinario.

Per i vincitori gia impiegati dell'Ente, nel caso che lo stipendio relativo alla nuova qualifica risultasse inferiore a quello attualmente percepito, la differenza sarà conservata come assegno « ad personam » riassorbibile in occasione di promozioni o di aumenti periodici di stipendio.

Art. 15.

I vincitori che, conseguita la nomina in prova, non assumeranno servizio, senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

I posti resisi così disponibili saranno conferiti ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Ai vincitori non residenti a Roma competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia (1ª cl.) ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano, in quanto compatibili con l'ordinamento dell'Ente, le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e relativo regolamento di esecuzione.

Roma, addì 8 febbraio 1967

Il presidente: FORESI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) Tecnica delle assicurazioni sociali.

Sistemi finanziari di gestione. Tecnica delle collettività divise in gruppi. Valori medi fondamentali. I premi e le riserve nelle assicurazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, nelle assicurazioni di inabilità temporanea; nell'assicurazione di malattia e di disoccupazione.

Basi tecniche nelle varie forme di assicurazione sociale. Bilanci tecnici e analisi dei risultati di gestione.

2) Tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.

Interesse; rendite certe; ammortamenti. Funzioni biometriche fondamentali; costruzione e perequazione di una tavola di mortalità. Valori attuariali medi delle principali forme di assicurazione sulla vita umana. Premi puri e di tariffa. Riserve matematiche. Calcolo delle riserve per gruppi; bilancio; analisi dell'utile.

3) Diritto delle assicurazioni sociali.

Principi generali. Paticolare riguardo all'assicurazione di malattia.

Prova orale:

1) Le materie oggetto delle prove scritte.

2) Calcolo di probabilità.

Probabilità e frequenze. Probabilità totali e probabilità composte. Speranza matematica. Variabili casuali. Teorema di Bienaymé-Tchebychef. Problema delle prove ripetute e teorema di Bernouilli. Legge normale delle probabilità. Legge degli errori di osservazione.

3) Statistica.

Piano della ricerca e formazione dei dati statistici. Misura dei fenomeni statistici. Medie; proprietà ed uso. Indici di variabilità. Rapporti statistici. Rappresentazione delle distribuzioni e serie statistiche.

Interpolazioni statistiche. Metodi di interpolazione e perequazione. Principali funzioni analitiche. Connessione, correlazione, concentrazione. Nozioni fondamentali della teoria dei campioni. Principali tests di significatività. Elaborazione meccanica dei dati (funzionamento, caratteristiche e possibilità degli impianti meccanografici).

4) Nozioni generali di statistica sanitaria.

Elementi di statistica sanitaria. Classificazioni nosologiche. Indici di morbosità.

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo alla

Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali - Servizio personale amministrativo - Ufficio 32° - Via Santa Croce in Gerusalemme, 55 - ROMA

. . sottoscritt . . . . (1) . . . . nat . . a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico per esami a due posti di attuario di 2ª classe in prova indetto da codesto Ente in data 8 febbraio 1967.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 perchè (2) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadin . . italian . .;

b) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportate condanne penali, di non aver procedimenti penali a proprio carico e di non aver subito alcuno degli altri procedimenti penali indicati al punto 5) del bando (4);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche attuariali conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) di essere abilitat . . all'esercizio professionale dal . .;

f) di essere iscritt . . all'albo professionale dal . . . (5);

g) per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . (6);

h) di essere alle dipendenze dell'Ente dal . . . . . . (7) con la qualifica di . . . . . . attualmente in servizio (8) presso l'ufficio di . . . .;

i) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere decadut . . . da precedente impiego per avere prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

. . l . . sottoscritt . . chiede che le comunicazioni relative al presente concorso siano inviate al presente indirizzo, impegnandosi a notificare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'ENPAS non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma . . . .
(da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante

---

(1) Cognome e nome. Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento di età (tale dichiarazione è necessaria solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano titoli che danno diritto alla elevazione del suddetto limite).

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne il motivo.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano,

oppure gli altri procedimenti penali di cui al punto 5) del citato articolo 5 del bando precisando la data della relativa decisione e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(5) In caso di non iscrizione o di cancellazione indicare il motivo.

(6) Di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) Indicare la data di inizio delle effettive prestazioni e non quella della lettera di assunzione.

(8) In caso di assenza dal servizio per obblighi di leva o per altri motivi, indicarli di seguito.

(2120)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 828 del 12 febbraio 1964, relativo al bando di concorso per tredici posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1963;

Visto il decreto n. 14496 del 10 ottobre 1966, relativo alla dichiarazione delle vincitrici dei posti messi a concorso;

Visti gli atti dai quali risulta che sono rimaste vacanti le condotte ostetriche dei comuni di Fondachelli Fantina, di Capizzi, di Novara Sicilia, frazione S. Basilio, in quanto le rispettive titolari hanno optato a norma di legge per l'assegnazione ad altre condotte;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti relativi alla dichiarazione delle vincitrici dei posti di condotta ostetrica vacanti al 30 novembre 1963, sono dichiarate vincitrici le seguenti concorrenti:

1) l'ostetrica Mortelliti Grazia della condotta di S. Basilio - frazione di Novara Sicilia;

2) l'ostetrica Munaò Giovanna della condotta di Caronia;

3) l'ostetrica Cammaroto Nunzia della condotta di Fantina - frazione del comune di Fondachelli;

4) l'ostetrica Lo Gullo Maria della condotta del comune di Capizzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 27 febbraio 1967

Il medico provinciale: BROCCIO

(2449)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 18789 del 21 luglio 1965, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di medico condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1964;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Napoli, dell'Ordine dei medici-chirurghi della provincia di Napoli e dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1965, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a tre posti di medico condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1964, è così costituita:

Presidente:

Pelli dott. Olivo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Chignoli prof. Vittorio, medico provinciale capo in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Napoli;

Scotto dott. Benedetto, vice prefetto vicario in servizio presso la prefettura di Napoli;

Bossa prof. Guido, direttore della clinica medica della Università di Napoli;

Cortese prof. Giuseppe, primario chirurgo presso l'Ospedale Ascalesi di Napoli;

Jadanza dott. Mario, medico condotto del comune di Napoli.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dal dott. Giovanni Limata, direttore di sezione del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Napoli e dei Comuni interessati.

Le prove di esame avranno luogo in Napoli non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, comunque, non oltre il 30 aprile 1967.

Napoli, addì 21 febbraio 1967

Il medico provinciale: CANALIS

(2451)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4895 del 30 agosto 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1964;

Considerato che, a seguito di rinunzia, si è resa vacante la condotta medica del comune di Caulonia frazione Ursini, assegnata con decreto n. 669 del 27 gennaio 1967;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 25 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica di quanto disposto con precedente decreto, al dott. Azzarà Policarpio è assegnata la condotta medica di cui in premessa.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel F.A.L. della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello del Comune interessato.

Reggio Calabria, addì 23 febbraio 1967

Il medico provinciale: LANIA

(2560)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 26 gennaio 1967, n. 2.
Contributi vari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 8 del 14 febbraio 1967*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata nell'esercizio finanziario 1966 la spesa di L. 23.000.000 per la concessione dei seguenti contributi straordinari:

a) L. 5.000.000 al Comitato per il campionato mondiale di scí in Val Gardena per il realizzo di infrastrutture sportive;

b) L. 17.000.000 al Consorzio provinciale antitubercolare di Bolzano, a pareggio del bilancio per l'esercizio in corso;

c) L. 1.000.000 al Consorzio per l'aeroporto delle Dolomiti e del Garda in Bolzano per spese straordinarie e di gestione.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 23 milioni a carico dell'esercizio 1966 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'art. 64 « Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi » del bilancio di previsione della spesa per l'esercizio medesimo, istituendo contemporaneamente il seguente nuovo articolo nel bilancio stesso, per lire 6.000.000:

Art. 144-*bis*. — Contributi vari:

a) al Comitato per il campionato mondiale di sci in Val Gardena . L. 5.000.000

b) al Consorzio per l'aeroporto delle Dolomiti e del Garda . . » 1.000.000

ed aumentando di L. 17.000.000 lo stanziamento dell'art. 181 « Contributo straordinario al Consorzio provinciale antitubercolare ».

I contributi di cui sopra saranno erogati senza ulteriori formalità con l'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE PROVINCIALE 26 gennaio 1967, n. 3.
Modifiche al vigente ordinamento del personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 8 del 14 febbraio 1967*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, modificato con l'art. 1 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 8, è aggiunto il seguente comma:

« Per il personale temporaneo in servizio il limite massimo di età per poter partecipare ai concorsi pubblici è aumentato di anni due ».

Art. 2.

L'art. 32 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, è sostituito dal seguente:

« La Commissione di cui al precedente articolo accerta il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione e provvede alla esclusione dei candidati per difetto dei requisiti. Quindi, previa determinazione dei criteri di massima, procede alla valutazione dei titoli ed alle prove di esame.

L'avviso per la presentazione alle prove scritte deve essere inviato ai candidati ammessi al concorso non meno di dieci giorni prima dell'inizio di esse. Con lo setsso avviso potranno anche essere fissate le prove orali in data immediatamente successiva. Le prove di esame non si intendono superate se il concorrente non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse. Ulteriori modalità per lo svolgimento dei concorsi potranno essere fissate con regolamento.

Espletate le prove, la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati. La Giunta provinciale, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso. La graduatoria è pubblicata con decreto del Presidente della Giunta provinciale nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Trentino-Alto Adige. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino decorre il termine per le eventuali impugnative ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 1 della legge provinciale 2 marzo 1960, n. 4, è sostituito dal seguente:

« I componenti del nucleo familiare che hanno diritto alla concessione delle aggiunte di famiglia sono considerati a carico, qualora siano sprovvisti di reddito proprio di qualsiasi natura superiore a L. 20.000 nette mensili. La presente norma ha effetto dal 1° luglio 1966 ».

Art. 4.

Nel secondo e terzo comma dell'art. 12 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, sono abrogate le parole « alla data di indizione del concorso ».

Art. 5.

L'art. 22 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, è sostituito dal seguente:

« I concorsi interni e gli esami per la progressione in carriera saranno indetti ogni anno. Agli stessi sono ammessi tutti i dipendenti che abbiano maturato l'anzianità di servizio richiesta entro il 1° gennaio dell'anno e che siano in possesso degli altri requisiti richiesti. I vincitori dei concorsi interni e gli idonei nelle prove di esame conseguiranno la promozione con effetto dalla stessa data ».

Art. 6.

Le percentuali indicate col 40 % negli articoli 1 e 2 della legge provinciale 29 aprile 1963, n. 4, sono elevate al 50 % con decorrenza dal 1° luglio 1966.

Norme transitorie

Art. 7.

Per il personale temporaneo già in servizio all'entrata in vigore della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, e che in tale data aveva già superato il limite di età ivi fissato, resta in vigore a tutti gli effetti il limite massimo di età già previsto dall'art. 27 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6.

Art. 8.

All'art. 42 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, sono abrogate le parole « sempreché non abbia superato il 50.mo anno di età ».

Art. 9.

All'art. 44 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

« Il predetto beneficio si intende operante alla data dell'avvenuto passaggio di carriera ».

Art. 10.

Alla copertura dei posti vacanti nelle qualifiche corrispondenti al grado provinciale I/D della carriera ausiliaria e di capo cantoniere si potrà provvedere entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge mediante scelta comparativa da effettuarsi tra il personale in servizio appartenente alle due qualifiche immediatamente inferiori a quelle da ricoprire che nell'ultimo biennio non abbia conseguito una nota di qualifica inferiore ad « ottimo ».

Art. 11.

Per l'inquadramento in ruolo del personale inserviente già in servizio presso l'I.P.A.I. ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 12 agosto 1965, n. 10, si prescinde dal limite di età.

Art. 12.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e valutati in L. 1.000.000 si farà fronte con lo stanziamento previsto all'art. 48, lettera *e*), del bilancio in corso e corrispondente capitolo dei bilanci degli esercizi futuri.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(2453)

LEGGE PROVINCIALE 30 gennaio 1967, n. 4.
Provvidenze a favore dell'assistenza scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 21 *febbraio* 1967)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di potenziare l'assistenza scolastica ed in ispecie per favorire la frequenza della scuola media nel territorio della provincia di Bolzano, la Giunta provinciale è autorizzata ad erogare contributi fino ad un massimo del 70 % delle spese riconosciute necessarie:

a) per la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento ed il completamento di edifici destinati a convitti;

b) per l'acquisto di edifici destinati a convitti;

c) per l'acquisto di terreni destinati all'esecuzione delle opere di cui alla lettera *a*) del presente articolo;

d) per l'attrezzatura e l'arredamento delle opere di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo.

Art. 2.

Possono fruire delle provvidenze disposte dal precedente articolo Enti, Associazioni e Comitati, aventi fra i loro fini la costruzione di tali convitti senza scopo di lucro.

Le domande motivate di contributo vanno presentate alla Giunta provinciale, Ripartizione III, istruzione pubblica ed attività culturali, corredate da progetti approvati e piani di finanziamento.

Al fine della concessione del contributo, ferma restando l'osservanza delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico e sulla tutela del paesaggio, la Giunta provinciale approva il progetto, sentito il parere tecnico-amministrativo dell'organo consultivo a sensi della legge regionale 25 novembre 1963, n. 31.

Gli enti beneficiari dei contributi accordati a norma della presente legge, devono impegnarsi a non mutare, per il periodo di venticinque anni, la destinazione del fabbricato, senza il consenso della Giunta provinciale. Il vincolo è reso pubblico mediante annotazione tavolare.

Art. 3.

Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge, sarà disposto annualmente apposto stanziamento con legge di bilancio.

Per il corrente esercizio è autorizzata la spesa di lire 50 milioni. Alla copertura dell'onere di lire 50 milioni a carico dell'esercizio 1966 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'art. 64: « Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi » del bilancio di previsione della spesa per l'esercizio medesimo, istituendo contemporaneamente il seguente nuovo articolo fra le uscite del bilancio stesso, con uno stanziamento di lire 50 milioni:

145-*bis*: « Fondo spese e contributi per acquisto terreni, costruzione, sistemazione, ampliamento e completamento, attrezzatura e arredamento di edifici destinati a convitti per studenti della scuola media ».

Lo stanziamento previsto da quest'ultimo articolo, qualora non impegnato entro la chiusura dell'esercizio, non decade, ma sarà conservato fra i residui fino a quando la Giunta provinciale ne ritiene necessario l'utilizzo.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
BENEDIKTER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(2454)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.